

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	-Rel. Consigliere-
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliere-
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -
Dott. LUCA ARIOLA	- Consigliere -

Oggetto

Avviso bonario

Art. 1335 c.c.

prescrizione

R.G.N. 5749/2023

Cron.

Rep.

Ud 27/05/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5749-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED];

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso da sé stesso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1070/2022 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 1063/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello di INPS
avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso

2026

2659



di [REDACTED] volto a conseguire l'annullamento dell'avviso di addebito opposto (n. [REDACTED]) inerente alla pretesa contributiva in favore di Gestione Separata relativa ad attività libero professionale di avvocato svolta nell'anno 2010.

Il tribunale aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione del credito dell'istituto atteso che il primo atto interruttivo era pervenuto al destinatario in data 12/7/2016, oltre il termine quinquennale decorrente dalla data prevista per il pagamento,

L'INPS appellava la sentenza ritenendo che ai sensi dell'art. 1335 c.c. fosse presunta la conoscenza dell'avviso bonario alla data in cui l'ufficio postale aveva rilasciato l'avviso in giacenza il 4/7/2016 e che quindi la prescrizione fosse stata interrotta prima della scadenza del 6/7/2016, e che, in ogni caso, il termine di prescrizione doveva intendersi sospeso ex art. 2941 n.8 c.c. non avendo il professionista compilato il quadro RR del Modello Unico, così occultando il debito contributivo.

La Corte d'appello ha ritenuto che alla notifica dell'avviso bonario di cui all'art. 24 co.2 d.lgs. 46/1999 non fosse applicabile il principio secondo il quale la data in cui "si ritiene pervenuta al destinatario una comunicazione trasmessa per posta raccomandata ordinaria va individuata in quella del rilascio dell'avviso di giacenza atteso che tale principio, fondato sulla previsione dell'art. 1334 e 1335 c.c., riguarda la comunicazione degli atti negoziali unilaterali e non può estendersi ad un atto di accertamento dell'INPS la cui funzione è anche quella di consentire al contribuente di contestare in sede amministrativa l'accertamento stesso" ed aggiunge che "tale funzione sarebbe certamente pregiudicata se si applicasse il principio secondo cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario alla data del rilascio dell'avviso di giacenza, data in



cui è certo che il destinatario dell'atto non ne ha conoscenza non essendo stato trovato dall'agente postale." La Corte territoriale ha dunque ritenuto di applicare in via "analogica" la disciplina dell'art. 8 co. 4 L. 890/82 secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Ne deriva che non può ritenersi operante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. al momento del deposito dell'avviso di giacenza, ma l'atto deve ritenersi conosciuto decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza o dalla data del ritiro, se anteriore (Cass. 2047/2016). Nel caso di specie, dal tabulato delle Poste risulta la tentata consegna il 4/7/2016 ed il ritiro all'ufficio postale il 12/7/16. Sostiene il giudice di secondo grado che non rilevano, inoltre, né la presentazione della dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza che non costituisce presupposto del credito contributivo, né l'eventuale accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate; ed invece, si applicherebbe l'art. 18 co.4 del d.lgs. n.241/97 secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali in una delle gestioni amministrate dagli enti previdenziali sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, e per l'annualità in oggetto, la scadenza dell'obbligazione era fissata al 16/6/2011 prorogata al 6/7/2011 come disposto dal DPCM del 12/5/2011. Quanto alla sospensione per dolo, non rilevando una mera difficoltà di accertamento del credito, la mancata denuncia del reddito non equivale a doloso occultamento stanti i controlli che INPS può sempre attivare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate, né assume rilievo la mancata compilazione del Quadro RR (non vi sarebbe cioè automatismo



tra mancata compilazione e occultamento doloso del reddito, cfr. Cass. 4946/2022); nel caso di specie il professionista avrebbe erroneamente ritenuto in buona fede di non essere tenuto all'iscrizione, né aveva occultato il reddito da lavoro autonomo avendolo comunicato all'Agenzia delle Entrate.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione INPS affidandosi ad un unico motivo; il professionista resiste con controricorso, depositando memorie illustrative in prossimità di udienza.

3. La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 27 maggio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L'INPS deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 8 co.2 e co.4 L. 890/82 e la violazione del combinato disposto degli artt. 1335 e 2935 c.c. in relazione all'art. 3 co. 9 L. 335/1995 ed art. 24 co.2 d.lgs. 46/1999. Rileva il ricorrente che la lettera raccomandata postale datata 22/6/2016 inviata dall'Istituto e ricevuta materialmente dal destinatario con ritiro del 12/7/2016, a seguito dell'esito negativo del primo accesso del postino datato 4/7/2016 per assenza del destinatario, è atto di diffida stragiudiziale, idoneo ex se ad interrompere la prescrizione ai sensi del 1335-2935 c.c. e non è assimilabile ad un atto impositivo. L'avviso bonario consiste in un mero "annuncio" dell'avviso di addebito che, invece, ha natura di atto impositivo avente valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30 d.l. 78/2010, contenente intimazione ad adempiere e l'avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine del 60 giorni dalla notifica l'agente di riscossione potrà procedere ad espropriazione forzata. Rileva l'Istituto ricorrente che all'avviso bonario non si applicano le norme dell'art. 8 L. 890/82 (riferito alle notifiche di atti



giudiziari), trovando applicazione, invece, la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario: l'atto avviso bonario non è, infatti, soggetto a particolari modalità di trasmissione né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. La sua ricezione può essere provata sulla base di presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata (ndr: ordinaria) all'indirizzo del destinatario, che resta onerato, da canto suo, di fornire la prova contraria di non averne avuto conoscenza senza sua colpa (Cass. 34212/2021). Ed allora è validamente interrotto il termine prescrizionale dal rilascio dell'avviso di giacenza (avviso del 4/7/2016) idoneo a consentirne il ritiro (avvenuto il 12/7/2016, dopo la maturazione del termine di prescrizione del 6/7/2016) (all'uopo, richiama Cass. sent. n.23396/2017).

2. Di diverso avviso, il controricorrente, premesso che il processo è sorto in opposizione all'avviso di addebito da € 1.494,11 del 23/2/2018 e che era stata eccepita la prescrizione per la notifica della raccomandata ricevuta in data 12/7/2016, posteriore alla scadenza del 6/7/16, senza alcuna doglianza sulla recettività dell'atto, rileva che la Corte d'appello aveva correttamente fatto applicazione analogica dell'art. 8 co.4 L. 890/82 sulla compiuta giacenza nei dieci giorni, dovendo in tal modo ritenersi l'atto conosciuto una volta decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro del piego se anteriore, come argomentato dalla pronuncia di Cass. ord. n.2047/2016. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso perché il motivo è mascherato, oscillante tra l'ipotesi del n. 3 e del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., e perché la Corte d'appello aveva applicato principi nomofilattici (ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.) e non vi erano ostacoli a darne continuità. Deduce poi il difetto di specificità del motivo, perché il ricorso non esamina il



contenuto delle norme violate omettendone il raffronto con le affermazioni in diritto contenute in sentenza, e l'improcedibilità del ricorso ex 366-bis c.p.c. per violazione del principio di autosufficienza; lamenta che il ricorrente, inoltre, richiede un nuovo giudizio di merito, mentre la sentenza si basa su *rationes decidendi* logiche, congrue e complete, risolvendosi il vizio di violazione di legge in una critica alla motivazione, in presenza di doppia conforme, ed aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia. Nel merito il motivo è infondato: premesso che è riservato al giudice di merito l'accertamento se l'avviso bonario sia un atto di diffida stragiudiziale e non sia assimilabile ad un atto impositivo, il controricorrente deduce di aver dimostrato di non averne avuto conoscenza senza colpa: il provvedimento giunse nel luogo di destinazione in [REDACTED] [REDACTED] il 7/7/16 quando erano già scaduti i termini di prescrizione, come si legge sulla busta, e tanto era già stato osservato nelle note conclusive di primo grado (cfr. All. 5, 6); ritiene quindi acquisita la prova della sua effettiva ricezione in data successiva alla scadenza del termine di prescrizione, e l'eventuale ritardo del servizio postale non può essere posto a carico dell'appellato. Tutto era riportato nelle note conclusive di secondo grado, in cui era eccepita la violazione del divieto di nova in appello come la riconduzione alla data del 4/7/16 dell'effetto interruttivo della raccomandata, senza che di ciò si fosse fatto riferimento nel primo grado.

3. Il ricorso è fondato.

4. Con il ricorso introduttivo è stata proposta opposizione all'avviso di addebito del 9/12/2017, costituente titolo esecutivo, recante l'obbligo contributivo in favore di gestione separata sorto in seguito ad una verifica di reddito da lavoro



autonomo per l'anno 2010 notificata, come riportato nell'atto impugnato, il 12/7/2016; il ricorrente, come risulta nell'atto introduttivo di primo grado (cfr. doc. n.4 e n. 6 in produzione telematica), si opponeva all'avviso di addebito impugnando anche il provvedimento di verifica, posto a fondamento della pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito.

Numero registro generale 5749/2023

Numero sezionale 2659/2026

Numero di raccolta generale 24978/2026

Data pubblicazione 03/09/2026

4.1 - La premessa in fatto è rilevante per migliore comprensione del petitum e della scansione cronologica degli accadimenti. L'accertamento sull'efficacia del titolo esecutivo opposto si basa, dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito portato a conoscenza del contribuente mediante il pregresso atto di verifica del reddito, cd. avviso bonario, datato 22/6/2016 e notificato mediante ritiro del piego raccomandato il 12/7/2016.

5. La diversa natura giuridica dei due atti consente di distinguere le modalità notificatorie e la rilevanza del momento conoscitivo.

5.1 - Nel caso di avviso di addebito non vi sono dubbi che la conoscenza dell'atto, dal quale derivano termini decadenziali per la sua impugnazione, rilevanti sia per il corretto esercizio del diritto di difesa sia per la certezza delle posizioni giuridiche suscettibili di esecuzione forzata, vada ancorata al compimento di un atto attestante il giorno dell'avvenuta notifica che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si identifica con per le notifiche postali attraverso l'avviso di rilascio dell'avviso di giacenza e la decorrenza di un termine certo senza che, dal deposito presso l'ufficio postale, il destinatario abbia provveduto al suo ritiro. Sul punto, si rammenti quanto di recente è stato affermato da questa Corte con ord. n. 21847/2025: In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010,



mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ^{Numero registro generale 5749/2023} ^{Numero sezionale 2659/2026} ^{Numero di raccolta generale 24978/2026} ^{Data pubblicazione 03/09/2026} senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della L. n. 890 del 1982. Parimenti, in altra pronuncia (Cass. ord. n. 8895/2022) è stato ritenuto che in tema di notifica di un *atto impositivo* a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del plico depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c.



6. In ipotesi di comunicazioni non aventi tale efficacia esecutiva, ma integranti una messa in mora perché contenenti un esplicito invito ad adempiere entro un termine stabilito, opera il generale principio codicistico di presunzione di conoscenza nel momento e nel luogo in cui l'atto unilaterale giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia; è stato ritenuto che "Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza" (cfr. Cass. n.29237/2017 per un caso di comunicazione dell'invito a presenziare ad una audizione disciplinare, effettuata al lavoratore per il tramite dell'ufficiale giudiziario, escludendo che potesse trovare applicazione l'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1992). Del pari, in un'altra ipotesi inerente alla comunicazione di avviso di convocazione per un'assemblea condominiale, è stato osservato che (Cass. ord. n. 23396/17) il predetto avviso è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per



l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale in quanto idoneo a consentirne il ritiro" (ord. n. 20535/2025).

6.1 - Con riferimento specifico all'atto di costituzione in mora, volto ad interrompere la prescrizione, si rimanda a quanto è già stato osservato da questa Sezione con ord. n. 28580/2024, in cui risulta espresso il seguente principio di diritto: «l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, a seguito di contestazione del destinatario della ricezione medesima, il Giudice non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata ma dovrà verificare l'esito dell'invio, in primo luogo, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile. La decisione al riguardo configura accertamento di fatto».

7. Nel caso in esame, la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio dell'avviso di giacenza, nel senso che la ricezione presso l'indirizzo del destinatario non dimostra la certezza che il destinatario dell'atto non ne abbia avuto conoscenza non essendo stato rinvenuto presso il luogo indicato in indirizzo, come sostenuto nella impugnata sentenza, bensì integra il presupposto della presunzione di conoscenza, vincibile con l'eventuale prova contraria (che solo il destinatario può fornire) di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia; vale cioè, a superare la presunzione di conoscenza di



cui all'art. 1335 c.c. una prova contraria che è onere dell'interessato fornire. Diversamente, l'affermazione resa in sentenza che "è certo che il destinatario dell'atto non ne ha avuto conoscenza non essendo stato trovato dall'agente postale" introduce un argomento logico non aderente con quanto la norma prospetta in ordine all'oggetto e alla provenienza di un contrario argomento liberatorio della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

8. Più volte è stato affermato da questa Corte (come rammenta la già citata sent. n.29237/17) che la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale (Cass. 9390/2017, 22311/2016, 8073/2002), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata. Il ricorrente, d'altra parte, non risulta che abbia dedotto di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione (Cass. 24/11/2004, n. 22133).

9. Va inoltre osservato che il tramutamento di una presunzione di conoscenza (conoscibilità) dell'atto ricevuto presso l'indirizzo del destinatario con la dimostrata conoscenza dello stesso al momento del ritiro presso l'ufficio postale ove l'atto era in giacenza, ancorché prima del decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8 co.4 L. 890/82, determina la conseguenza di



far dipendere il differimento della datazione degli effetti di cui all'art. 1335 c.c. dalla volontà del destinatario di ricevere l'atto recettizio in un tempo discrezionalmente individuabile (nell'arco di dieci giorni), non compatibile con l'esigenza di individuare con oggettiva certezza la datazione di un atto interruttivo della prescrizione. Anche sotto questo profilo il riferimento ad una applicazione in via analogica della disciplina dell'art. 8 co.4 L. cit., trova il suo limite nella natura ed oggetto del metodo notificatorio che si vorrebbe seguire, trattandosi di disciplina riferita alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari.

10. La pronuncia impugnata, che è incorsa negli errori denunciati, va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, deciderà la causa facendo applicazione dei sopra richiamati principi. Non da ultimo, ai fini della individuazione della scadenza del termine prescrizione, si evidenzia anche l'opportunità di un ulteriore accertamento in fatto, non rimettibile a questa fase di giudizio, sulla individuazione della data di tentato recapito come riportata in più e diverse annotazioni sul tabulato estratto da [REDACTED] [REDACTED] citato in controricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 27 maggio 2026

La Presidente

Lucia Esposito

